

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

## 9.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIAGIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		MATTEINI . . . . .	72, 75
ERMINERO ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (1297) . . . . .	63	NICCOLI . . . . .	71, 74
PRESIDENTE . . . . .	63, 64, 67, 69	PAPA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	74, 75
ALIVERTI . . . . .	65	ROMUALDI . . . . .	72
ALLEGRI . . . . .	66	<b>Votazione segreta:</b>	
COSTAMAGNA . . . . .	66	PRESIDENTE . . . . .	76
ERMINERO, <i>Relatore</i> . . . . .	64, 67		
MAMMI . . . . .	64		
MILANI . . . . .	65		
PAPA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	68, 69		
ROMUALDI . . . . .	69		
SERVADEI . . . . .	65		
SERVELO . . . . .	67, 69		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):			
Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma (759) . . . . .	69		
PRESIDENTE . . . . .	69, 71, 75		
BASTIANELLI . . . . .	75		
BERNARDI . . . . .	74		
BRINI . . . . .	72		
CAROLI, <i>Relatore</i> . . . . .	70, 73, 75		
D'ANGELO . . . . .	74		

La seduta comincia alle 10.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge Erminero ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (1297).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Erminero ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Come i colleghi ricordano, nel corso della passata seduta la Commissione ha dato mandato al relatore di consultare gli esponenti dei

gruppi al fine di pervenire ad una formulazione concordata degli emendamenti annunciati in sede referente. Do pertanto la parola all'onorevole Erminero.

ERMINERO, *Relatore*. I contatti che ho avuto con i rappresentanti dei gruppi, mi consentono di proporre un emendamento interamente sostitutivo all'articolo unico, il cui nuovo testo dovrebbe essere il seguente:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della giunta regionale proroga tale termine sino a 12 mesi su richiesta dei comuni.

Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e l'eventuale periodo di proroga, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro 6 mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal Consiglio comunale sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

I motivi della presentazione di questo emendamento sono già stati illustrati allorché discutemmo di questo provvedimento in sede referente. Si tratta, in sostanza, di dare un contenuto più preciso ed equilibrato alla norma relativa al prolungamento dei termini per la presentazione, da parte dei comuni, dei piani di sviluppo del commercio. L'emendamento prevede dunque tale prolungamento tenendo conto dell'autonomia dei comuni rispetto all'intervento regionale sollecitato dai comuni stessi. Il presidente della giunta regionale, cioè, è messo in grado di prorogare i termini in questione, su richiesta dei comuni, fino a 12 mesi dalla data del 30 giugno 1973, qualora i comuni stessi non abbiano provveduto all'adempimento dei piani.

Debbo ricordare che l'emendamento è stato formulato d'intesa con tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAMMI. Desidero esprimere una considerazione che è opportuno resti a verbale nel caso si presenti la necessità di una interpretazione autentica della norma. Mi sembra evidente che porre alla fine del primo capoverso dell'articolo 21 la dizione « su richiesta del comune », significhi che i 12 mesi sono

un periodo massimo di proroga, ma che all'interno di questo periodo massimo è il comune con la propria richiesta a decidere il periodo di cui ha bisogno per la redazione del piano. Ciò detto e dichiarandomi d'accordo con il nuovo testo dell'articolo formulato dal collega Erminero, vorrei sollevare un problema che a mio giudizio è strettamente collegato a quanto stiamo trattando e che ho ritenuto di risolvere con la presentazione di una autonoma proposta di legge sulla cui urgenza richiamo l'attenzione della Commissione.

A me sembra che questo protrarre il periodo di proroga e quindi portare al 30 giugno del 1974 la redazione dei piani possa determinare l'intensificarsi nelle grandi città del fenomeno del così detto abusivismo. Allo stato attuale della legislazione l'articolo 39 della legge n. 426 stabilisce, tra l'altro, che chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 24, è punito con l'ammenda da lire 20 mila a 5 milioni. In casi di particolare gravità, il sindaco può, inoltre, disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 20 giorni. Il sindaco, infine, ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro degli esercenti, previsto dall'articolo 1 della stessa legge, o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso della autorizzazione prescritta. A questo punto occorre rilevare che l'ordinanza emanata dal sindaco non ha natura di titolo esecutivo; quindi siamo di fronte ad un reato che viene punito con un'ammenda la quale in genere non supera le 20 mila lire e di conseguenza colui che ha aperto un esercizio abusivo ha tutto l'interesse a pagare l'ammenda e continuare a tenere aperto l'esercizio. Da ciò deriva l'urgente necessità di apportare una integrazione all'articolo 39 della legge n. 426, dando all'ordinanza sindacale di chiusura la natura di titolo esecutivo, in modo che la chiusura dell'esercizio abusivo possa essere attuata anche contro e senza la volontà del destinatario dell'atto amministrativo.

Prorogando fino al 30 giugno 1974 la possibilità di redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento, noi corriamo il rischio di aggravare ulteriormente il fenomeno dell'abusivismo e conseguentemente di creare compromissioni nella rete distributiva di fatto esistente. È per ciò che ho posto all'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo questo problema, sperando che al momento opportuno, si proceda ad una rapida approvazione della proposta di legge che in-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

tendo presentare in maniera da evitare l'aggravarsi di un fenomeno che nelle grandi città sta assumendo forme epidemiche.

MILANI. Prima di tutto vorrei dire che sono d'accordo con la proposta di legge annunciata dal collega Mammi.

Come del resto ho già detto in sede di discussione sull'attuazione della legge n. 426, noi comunisti siamo favorevoli ai contenuti innovatori di questa legge sulla disciplina del commercio, di cui i piani commerciali e il potere degli enti locali costituiscono il perno e gli elementi decisivi.

Nella situazione in cui ci siamo venuti a trovare era inevitabile che si dovesse ricorrere alla concessione di una proroga per la elaborazione dei piani; e ritengo che la nuova formulazione che il relatore ha sottoposto al nostro esame vada nella direzione giusta, nel senso che permette di trovare un accordo tra comuni e regioni al fine di procedere alla elaborazione effettiva dei piani commerciali previsti dall'articolo 11 della legge n. 426. Siamo quindi favorevoli a questa proposta di legge. Vorrei fare, però, alcune osservazioni. Una ebbi modo di farla durante la discussione che abbiamo avuta con il Ministro Ferri sull'attuazione delle leggi n. 426 e n. 558; se oggi siamo costretti a rinviare i termini previsti per la elaborazione dei piani la responsabilità è del Ministero. Il regolamento ministeriale della legge n. 426 è stato infatti approvato ben sette mesi dopo l'approvazione della legge stessa, la quale prevedeva delle scadenze tali che avrebbero dovuto spingere alla emanazione immediata del regolamento. Mi associo, inoltre, all'osservazione fatta dal collega Mammi circa l'interpretazione del termine di proroga di 12 mesi.

Il nostro gruppo non vuole assolutamente ritardare l'approvazione di questa proposta di legge; ciò non toglie che la sua attuale formulazione pone un problema per risolvere il quale presenteremo una proposta di legge e sulla quale chiedo fin da ora la disponibilità degli altri gruppi della nostra Commissione. Si tratterà di un provvedimento relativo al finanziamento ai comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo commerciale. La regione Toscana ha stanziato 77 milioni per i piccoli comuni; sulla base di questo esempio sarebbe una buona cosa approvare un provvedimento legislativo nazionale, sia pure di modesta entità, al fine di incentivare la elaborazione dei piani.

Desidero infine sottolineare la necessità di impegnarci affinché presso il Senato il prov-

vedimento in esame passi senza modifiche. Noi per primi non presenteremo emendamenti affinché la proposta di legge venga approvata entro il 20 marzo; in caso contrario potrebbero sorgere gravi problemi sia di ordine politico che giuridico.

ALIVERTI. Anche il mio gruppo esprime parere favorevole sulla proposta di legge nel testo proposto dal relatore. Restano, però, alcune perplessità che derivano non solo dal tardivo adempimento da parte del Ministero dell'industria circa l'emanazione di schemi tipo che aiutino i comuni alla redazione dei piani, ma anche dal fatto che le continue proroghe dei termini della presentazione dei piani costringono i comuni a continuare ad operare con i criteri della vecchia legge. Tutto ciò evidentemente crea ulteriori situazioni di disagio, perché mentre si stanno predisponendo i piani vengono rilasciate da parte dei comuni altre autorizzazioni che al limite potrebbero essere addirittura in contrasto con le indicazioni dei piani stessi.

Quindi pur dichiarandomi d'accordo con la richiesta che è stata formulata da tutti i gruppi, cioè di prorogare questi termini, ritengo si debba stare molto attenti soprattutto nella prima fase di attuazione della legge; mi riferisco in modo particolare al Ministero che dovrà sollecitare il più possibile la emanazione del materiale di ausilio alla formazione dei piani, come del resto era stato previsto nell'agosto del 1972, e alle regioni che dovranno dare disposizioni precise al fine di non consentire che i comuni continuino ad ignorare i termini della legge n. 426. Se dovessimo concedere ulteriori proroghe, noi veramente mortificheremmo lo spirito della legge e annulleremo tutti gli obiettivi che con la stessa noi ci eravamo proposti di perseguire.

Quindi, per concludere desidero ribadire la nostra posizione favorevole all'approvazione di questo emendamento, riconfermando però tutte le riserve che sono state oggetto delle mie considerazioni precedenti.

SERVADEI. La mia parte è favorevole a questo provvedimento il quale in definitiva prende atto di una situazione che è quella che è. Ritengo però che in questa sede dobbiamo fare uno sforzo affinché i termini previsti vengano non soltanto rispettati ma possibilmente anticipati. La perdurante situazione di provvisorietà, il proliferare del fenomeno dell'abusivismo, al quale ha fatto riferimento il collega Mammi, sono tutte circostanze che minano la legge n. 426 prima che essa abbia la possibilità di diventare operante.

Dal momento che la proroga allunga notevolmente i termini, nasce la esigenza di operare in ogni sede per cercare di contenere il più possibile situazioni di questo tipo; tutto ciò evidentemente comporta un discorso che riguarda le regioni, i comuni, ma riguarda sotto certi aspetti anche il Ministero.

In sede di discussione sulle linee generali della legge, quando si giunse a parlare della elaborazione dei piani, fu sollevata la questione del modo concreto in cui si poteva venire incontro ai comuni, in quanto ci si rendeva conto che molti comuni di medie e piccole dimensioni non sarebbero stati adeguatamente attrezzati per affrontare sollecitamente problemi di questo tipo. Devo ricordare che qualche idea fu espressa in quella sede, e oggi vorrei riferirmi a quei suggerimenti per auspicare che il Ministero si faccia carico di un'azione di stimolo e di assistenza anche se mi rendo ben conto che i piani sono di esclusiva competenza dei comuni e delle regioni. Vorrei ancora ricordare che il Governo, per bocca dell'allora Sottosegretario onorevole Mammi, si era detto disponibile, e ora sarebbe opportuno che riconfermasse questo impegno, a promuovere quest'azione, che non è di sostituzione di funzioni che appartengono agli enti locali, ma di coordinamento e di stimolo al fine di mettere i comuni in grado di rispettare, questa volta definitivamente, se non addirittura anticipando, i termini che si vanno a fissare con questo provvedimento.

COSTAMAGNA. Desidero esprimere innanzi tutto le mie preoccupazioni circa la efficacia del provvedimento che abbiamo oggi al nostro esame. Personalmente ritengo che l'unica cosa vantaggiosa della legge n. 426 sia costituita dall'allargamento delle voci merceologiche che la legge appunto consente al negozio tradizionale per l'ammodernamento dello stesso, in quanto tutti gli altri accorgimenti previsti non credo costituiscano un vantaggio per il commercio italiano. Debbo poi far presente che le giunte provinciali amministrative, che funzionano in mancanza dei tribunali regionali amministrativi, agiscono spesso in totale disaccordo con quanto stabiliscono le commissioni comunali. Mi si dirà che è giusto che l'organo superiore possa decidere in contrasto con quello inferiore; invece io ritengo che proprio lì sia il punto sostanziale; poiché, fissando dei termini così ampi, i comuni non sentiranno l'esigenza di provvedere all'elaborazione dei piani in tempo utile. Parliamoci chiaro:

anche soltanto la raccolta dei dati, che la legge affida alle camere di commercio, viene attribuita ad un ente che purtroppo non è assolutamente in grado di farlo. Per cui questi dati vengono talvolta fatti dai comuni per conto delle camere di commercio! Questa è la realtà! Io credo che sarebbe opportuno ritrovarci insieme per considerare quali siano le modifiche più importanti da apportare alla legge n. 426, ma tutte in una volta sola, evitando di dover ricorrere ogni volta ad una proposta di legge che modifichi impercettibilmente le cose, magari dando l'impressione di grandi cambiamenti. Io direi: cerchiamo di applicare questa legge fin quando il Ministero non decide di approntare un testo che la migliori sostanzialmente.

Vi sono grossi elementi di freno e di confusione. Basta pensare alla tabella merceologica di pasticceria, che permette di vendere il pane senza che sia specificata questa tabella riguarda generi di largo e generale consumo o meno. E così per concedere il permesso all'instaurazione delle tabelle 1-bis e 1-ter, il Ministero attende che le camere di commercio si decidano a dare il parere: ma lo dia questo permesso, anche senza il parere delle camere di commercio, altrimenti, come si fa a fare il piano se mancano anche queste cose essenziali? Le conversioni nel campo alimentare sono tutte ferme appunto perché le camere di commercio ritardano a dare il parere soprattutto per ragioni di pressioni di categoria.

Queste sono le cose essenziali, altro che la proroga del termine per la formazione dei piani. Secondo me, poi, tale termine dovrebbe essere molto abbreviato, altrimenti i comuni attenderanno di avere gli ultimi dati, dalle camere di commercio e non inizieranno subito il lavoro di elaborazione. Sono del resto convinto che c'era la possibilità di fare un primo abbozzo di piano anche sulla base delle dichiarazioni fatte dai commercianti entro il termine iniziale della legge. Personalmente, quindi, io sono molto scettico su una proroga dei termini così allungata, e preferirei una sua congrua riduzione.

ALLEGRI. Vorrei sottolineare alcune preoccupazioni relative al provvedimento che stiamo per modificare, la legge n. 426. Si tratta di una legge originata da iniziative parlamentari, cioè priva sin dalla nascita di un preciso orientamento politico esercitato dal Governo, se non in termini di mediazione delle cinque o sei proposte che al riguardo erano state presentate dai vari gruppi parla-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

mentari. La sensazione che tutti abbiamo, ormai, a distanza di un anno e più dall'entrata in vigore della legge, è che tutto proceda ancora al ritmo della legge del 1926. Anche accettando il discorso relativo ai piani, sapevamo che, in qualche misura, si andava a instaurare un sistema troppo macchinoso per i comuni più piccoli: e questo anche se poi le regioni, in qualche caso, sono arrivate a creare gli schemi che, in termini molto semplici, potrebbero servire di traccia ai comuni. Ma vuoi la pigrizia degli amministratori, vuoi la sensazione che tutto debba essere lasciato correre, portano a consolidare l'impressione che tutto debba tornare a marciare come prima. C'è stato, è vero, il periodo transitorio durante il quale, praticamente, si è cercato di frenare la diffusione delle licenze della grande distribuzione, ma a questo punto ormai tutto sta riprendendo come prima, secondo gli stessi criteri della legge precedente che noi tutti abbiamo criticato.

La questione della proroga dei termini di presentazione dei piani è uno dei ricorrenti motivi di discussione che abbiamo avuto qui. Abbiamo prima prorogato i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati all'iscrizione all'albo; c'è stato addirittura detto da parte di alcuni autorevoli amici e colleghi che si può tranquillamente prevedere la soppressione dell'articolo 1 della legge relativo alla preparazione professionale. Adesso ci ritroviamo a dover intaccare anche il secondo dei due capisaldi sui quali poggia la legge: da una parte l'istruzione professionale appunto e, dall'altra, i piani di adeguamento.

Ora, in questa situazione, i motivi di preoccupazione nascono non tanto per la proroga che ci viene proposta per la quale io do la mia adesione, trattandosi di una indilazionabile esigenza tecnica, ma piuttosto per il fatto di dover riconsiderare quello che era stato lo spirito del legislatore nel momento della formulazione di questa legge. Avevamo veramente creduto di fare qualche cosa di nuovo, ma gli articoli e i ritardi si sono poi accumulati. Per quanto riguarda, ad esempio, le tabelle merceologiche, non c'è che da ripetere ciò che ha detto l'onorevole Costamagna relativamente alla famosa tabella 14, che dovrebbe rappresentare un po' la posizione del battitore libero nei confronti delle altre tredici tabelle, che è già stata motivo di contestazione da parte dei vari comuni.

Nel dare la mia approvazione alla proroga dei termini della presentazione dei piani da parte dei comuni, auspico che le regioni

vadano incontro ai comuni, cercando soprattutto di agevolare le amministrazioni comunali più piccole, voglio soprattutto sottolineare la preoccupazione che, in questo momento, non posso non sentire, per il fatto che le cose stanno ritornando né più né meno a come erano prima del 6 giugno 1971, quando fu approvata la legge: tutto, insomma, sta ritornando nell'alveo di una tradizione, che è quella della legge del 1926: una legge che qui abbiamo criticato in lungo e in largo, che abbiamo cercato di abbattere, ma il cui spirito invece sta tornando a spirare sulla rete distributiva del nostro paese.

SERVEILLO Voglio ricordare di essere stato tra coloro i quali (non molti per la verità) avevano previsto, a suo tempo, che saremmo arrivati a questo tipo di proroga.

Se allora non ci fu eccesso di ottimismo, ci fu eccesso di fiducia nei comuni.

Ora, nell'emendamento sostitutivo proposto dal relatore e corretto dal Governo, mi lasciano perplesso due cose. Prima di tutto il termine « concede ». « Concede » significa che in ogni caso concede... Quindi è un incitamento - scusate la parola - ai comuni a non espletare queste pratiche e a non predisporre i piani anche nei tempi più brevi che potrebbero essere invece sollecitati dalla legge se non in misura coercitiva quanto meno in misura stimolante. Io pertanto preferirei che l'espressione « concede » venisse trasformata in un'altra, da convenirsi, ma che potrebbe essere « può concedere ». E poi sono perplesso sull'espressione « il presidente della regione ». Noi in sostanza esautoriamo la giunta ed anche, mi pare, l'assemblea.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ERMINERO, *Relatore* Volevo fare due brevissime considerazioni di fondo. Questo semplice provvedimento di proroga, in sostanza, ha riaperto la polemica sulla legge n. 426. Era inevitabile. D'altronde la legge sull'assicurazione obbligatoria è andata avanti dieci anni e, una volta emanata, non ha soddisfatto nessuno! Quella relativa al settore tessile ha richiesto sei anni e sembra che ancora non soddisfi nessuno. Quindi, anche la legge n. 426 rientra nella norma delle possibilità di critica che ogni provvedimento porta con sé. Tuttavia i due canoni fondamentali della legge rappresentano due fatti positivi: cioè l'istituzione dell'albo e il conferimento di poteri ai comuni e alle regioni nella formula-

zione dei piani di sviluppo e di adeguamento commerciale; e la riforma del sistema delle tabelle merceologiche, è il terzo aspetto positivo. Che poi quel tanto di nuovo che c'è sia di difficile applicazione, questo mi pare sia ovvio: in questi casi sempre l'antico non soddisfa e il nuovo è difficile. Si tratta evidentemente di trovare nella novità, di volta in volta, quei correttivi che empiricamente si presentano possibili.

Per quanto riguarda il testo dell'articolo sostitutivo che abbiamo studiato di comune accordo il problema era quello di dare una proroga che, però, nello stesso momento, costituisse elemento dialettico, di controllo e di stimolo tra il comune e la regione. Certamente si sarebbe potuto mettere, invece che la data del 30 giugno, quella del 30 settembre: non è che sposti molto. Ma dobbiamo certamente mettere un termine ulteriore a quello che, nei fatti, è già superato. Il nostro fine è di creare un meccanismo (e qui concordo con l'osservazione dell'onorevole Mammi) tale che faccia scattare l'attenzione e della regione e del comune, reciprocamente, sullo stato di attuazione dei piani. Ripeto, potremmo stabilire il 30 settembre, il 30 giugno oppure otto mesi invece di dodici: evidentemente son cose opinabili, in relazione al maggiore o minore ottimismo che abbiamo sul funzionamento degli enti locali nel nostro paese. Ma in sostanza conta il fatto che dal 30 giugno in poi si instaura un processo dialettico tra il comune e la regione. Il comune deve chiedere; la regione deve concedere senza discriminazioni: verrà fuori certamente un accertamento dei fatti e uno stimolo ai comuni nell'attuazione della legge. Restano poi gli altri sei mesi, inalterati, di intervento diretto della regione per la formulazione del piano, così com'era previsto, nel caso di inadempienza dei comuni.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio innanzitutto ringraziare gli intervenuti alla discussione. Anzitutto sono d'accordo con l'interpretazione data dall'onorevole Mammi e dall'onorevole Milani dell'emendamento del relatore: alla regione non viene concesso potere discrezionale sulla quantità di proroga richiesta dal comune, nell'ambito del limite massimo di dodici mesi. Per meglio esprimere questo concetto, proporrei una modifica in questi termini: « Qualora, entro il 30 giugno 1973, non fosse stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della regione, su domanda del comune, concede una

proroga sino a un massimo di dodici mesi ». In questa maniera alla regione noi concediamo soltanto il potere di impedire una proroga superiore ai dodici mesi, negandole il potere discrezionale sulla « quantità » della proroga. Questo come primo punto.

Secondo punto: il termine concesso, cioè il 30 giugno 1974. Dicono molti autorevoli commissari che il termine è abbondante. Io credo che noi lo abbiamo già ridotto, in relazione a quello previsto nella proposta di legge, perché si parlava di 18 mesi e adesso arriviamo a 16 mesi, cioè 10 mesi del 1973 e 6 mesi del 1974. Questa proroga che, a mio parere, non è eccessiva, anzi è piuttosto limitata. Noi, come ministero, ci eravamo orientati verso una proroga un po' più larga per poter stabilire dei termini che poi siano rispettati.

Per fugare le preoccupazioni emerse nella discussione, bisogna dire che questa legge ha innovato nel tema generale dei rapporti fra Stato, regioni, comuni e camere di commercio: è una legge che ha richiesto il concorso di tutti i poteri e centrali e locali della nostra organizzazione statale. Il che ha implicato certamente difficoltà di applicazione, ha portato a delle elaborazioni notevoli, essendo questa una materia che veniva a innovare sulla precedente situazione: quindi io credo che tutti quanti abbiamo fatto il nostro dovere. E ritengo anche di poter dire che anche il Ministero, abbia fatto tutto quanto era in suo potere per l'applicazione della legge, sia attraverso l'emanazione del regolamento, sia attraverso le sollecitazioni che abbiamo fatto per la redazione dei piani. Anche dopo la discussione del luglio scorso sulla legge n. 426, il Ministero, sollecitò, tramite le camere di commercio, tutti i comuni ad avviare la predisposizione dei piani. Ripeteremo la sollecitazione non appena il Senato avrà approvato questa proposta di legge. È evidente, però, che di fronte alle autonomie e ai poteri dei vari enti locali, il potere centrale resta necessariamente affievolito. Ecco perché anche per le tabelle merceologiche, pur avendo noi fatto tutto il possibile per la sollecita emanazione dei pareri, non possiamo saltare a piè pari il parere stesso, per non incorrere poi in errori diversi di quelli di cui oggi ci si lamenta, quali l'elaborazione e l'applicazione di tabelle che poi non sono corrispondenti o non sono gradite a determinate province a determinate categorie. Quindi noi continueremo in questa opera di sollecitazione dei vari organismi periferici, come le camere di commercio e i comuni, anche per ciò che riguarda la richiesta fatta dall'onore-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

vole Costamagna circa le tabelle merceologiche.

Per quel che riguarda il periodo transitorio previsto dall'articolo 43 della legge n. 426, la preoccupazione che sorge è che, durante tale periodo fino a quando non verrà approvato il piano di urbanizzazione, si continuerà con il vecchio sistema di concessione delle autorizzazioni, sentite le nuove commissioni. Questa è appunto la situazione contemplata dalla legge n. 426. D'altra parte io sarei dell'idea di discutere insieme qui in Commissione, anche in questo primo periodo del 1973, quali saranno i poteri dei comuni con le nuove autorizzazioni. Dice l'onorevole Costamagna che stiamo procedendo ad una legiferazione frammentaria: per la verità, in questo caso, io direi che, più che frammentaria, essa è integrativa. La legge n. 426 è stata una legge di nuova ispirazione di tutta quanta la materia concernente il settore del commercio. È evidente che, man mano che noi ci troviamo a contatto con l'esperienza, dobbiamo modificare quelle norme che l'esperienza stessa ci suggerisce di modificare. Si era stati forse un po' ottimisti nella previsione dei tempi e dei termini...

ROMUALDI. Forse non siamo stati eccessivamente responsabili!

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. No, non direi questo! Io direi invece che siamo stati un po' ottimisti nella previsione che tutta la macchina statale potesse correre — specialmente per quanto riguarda gli enti locali — in maniera tale che, invece, purtroppo, non si è verificato. Comunque, oggi abbiamo fatto alcune verifiche; stiamo facendo delle osservazioni. Ritengo che tutti quanti noi siamo responsabilmente impegnati a rendere possibile in questo settore un reale miglioramento e un progresso generale.

Per finire, dichiaro di concordare con le valutazioni precedentemente formulate, in ordine al fenomeno dell'abusivismo. La proposta di legge annunciata dall'onorevole Mammi sarà attentamente valutata dal Governo.

Per quanto riguarda il finanziamento dei comuni per l'elaborazione dei piani commerciali, debbo far rilevare all'onorevole Milani, che si tratta di un problema di competenza tecnica di personale più che di contributo finanziario. In molti comuni, infatti, non si è adempiuto alla elaborazione dei piani per mancanza di personale competente.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello vuole formalizzare in emendamenti le sue proposte?

SERVELLO. No, signor Presidente, pur non essendo soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le parole « qualora entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge » e le parole « salvo il caso di proroga non superiore a 2 mesi », contenute nell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

« qualora entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge » e « salvo il caso di proroga non superiore a 4 mesi ».

Do ora lettura dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge, nel testo che vi è venuto via via configurando:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di 12 mesi.

« Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e l'eventuale proroga, il presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) con sede in Roma (759).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 759 concernente: « Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma ».

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

Il relatore, onorevole Caroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAROLI, *Relatore*. Farò solo poche considerazioni in merito al disegno di legge al nostro esame, che, per la verità, è già noto nei suoi termini essenziali ai componenti la Commissione. Desidero soltanto ricordare che, in effetti, anche con riferimento alla passata legislatura, tutte le volte che la Commissione industria ha preso in esame la proposta di aumento del contributo statale all'ENAPI, non è mai insorta una divergenza circa l'accoglimento della richiesta. Semmai, da parte di molti colleghi di numerosi gruppi politici, compreso lo stesso gruppo democratico-cristiano, sono state avanzate delle riserve, se non delle forti perplessità, specialmente per rivendicare la competenza esclusiva in materia di artigianato da parte delle regioni, secondo quanto stabilisce la Costituzione.

Debbo ricordare ancora che, nella passata legislatura, il gruppo comunista aveva proposto la rimessione in Aula del progetto di legge mentre poi lo scioglimento anticipato delle Camere ne impedì la definitiva approvazione. Il progetto quindi è stato ripresentato. Nel frattempo però è stato emanato il decreto-delegato n. 2 del 14 gennaio 1972 che trasferisce definitivamente alle regioni le funzioni amministrative per quanto riguarda la materia dell'artigianato.

In questo quadro si è svolta una riunione dei rappresentanti dei gruppi della Commissione e da essa è emersa l'opinione favorevole alla concessione del raddoppio del contributo statale all'ENAPI: dagli attuali 600 milioni a 1 miliardo e 200 milioni. Si è invece molto discusso se fosse opportuno sottrarre all'ENAPI ogni competenza per quanto riguarda la materia dell'artigianato, o se, invece, fosse più utile lasciare allo stesso ente almeno alcune funzioni amministrative relative ad alcune attività che per l'artigianato hanno una rilevanza nazionale e internazionale, come per esempio le ricerche di mercato per l'individuazione di canali di commercializzazione dei prodotti artigiani, l'organizzazione di campionarie permanenti nazionali dei prodotti artigiani, e tutte le iniziative connesse all'attuazione di una politica programmata per quanto riguarda la ricerca scientifica e l'inserimento nel settore dell'artigianato di tecnologie più moderne. Nella riunione dei rappresentanti dei gruppi è prevalsa l'opinione, che poi è stata accettata da tutti, di lasciare invece esclusivamente alle regioni il compito di sovrintendere allo sviluppo e

al potenziamento di questo particolare settore produttivo, con iniziativa e attività dirette o attraverso organismi autonomi appositamente costituiti per provvedere allo sviluppo delle imprese artigiane, sulla base della situazione economica particolare esistente nelle singole regioni. Si vuole invece che l'ENAPI rafforzi la propria struttura centrale e periferica per rendere sempre più consistente e incisiva la sua attività in favore della piccola industria, che, secondo l'opinione comune, è il settore che ha bisogno di maggiore assistenza. Ed allora, con questa specializzazione dell'ENAPI nel senso di una sua dimensione unidirezionale, noi potremmo anche avere la massima utilizzazione e il massimo rendimento del personale, che è già qualificato, ma che, per adeguarsi ai nuovi compiti, dovrà sottoporsi ad un ulteriore processo di riqualificazione. D'altra parte io credo che noi dobbiamo ottenere il massimo rendimento con la migliore utilizzazione dell'insieme delle esperienze fino a questo momento acquisite. Ma vorrei soprattutto sottolineare l'esigenza di risolvere, accanto a tutti gli altri numerosi problemi, anche quello relativo ad un'assistenza tecnica, commerciale e organizzativa delle piccole aziende, specie per quanto riguarda l'introduzione di sistemi più moderni di conduzione aziendale. Devo peraltro ricordare che l'ENAPI sorse, in effetti, come istituto centrale di coordinamento di tutti i comitati provinciali per le piccole industrie; successivamente fu chiamato ad occuparsi delle imprese artigiane: oggi si chiede quindi la restituzione di questo ente ai suoi compiti istituzionali originali.

Si vuole anche stabilire in questo progetto di legge, con l'inserimento di un'apposita disposizione, un termine (che non si vuole superiore ad un anno) entro il quale l'ENAPI deve cessare dallo svolgimento di compiti per l'assistenza all'artigianato. Il termine serve per consentire di portare a compimento tutte le iniziative che sono state intraprese nel settore e che sono in corso di svolgimento; serve anche all'ENAPI per poter rivedere la sua struttura interna; serve anche per sollecitare le regioni, che ancora non avessero provveduto in questa materia, ad approntare un piano di interventi e di incentivazioni in favore delle imprese artigiane.

In conclusione, l'articolo 1 del progetto originario dovrebbe rimanere inalterato. Dovremmo poi inserire un nuovo articolo, che press'a poco dovrebbe essere così formulato: « L'ENAPI cesserà dallo svolgimento dei compiti per l'assistenza all'artigianato entro

un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Si dovrebbe poi aggiungere una norma che sottolinei e ribadisca la finalità di un potenziamento della struttura centrale e periferica dell'ENAPI per rendere più incisiva la sua attività in favore delle piccole industrie. Proporrei poi un ulteriore nuovo articolo che preveda l'ingresso nel consiglio d'amministrazione di questo ente di due rappresentanti della piccola industria in sostituzione dei due rappresentanti dell'artigianato, in questo modo, considerati i due che già ne facevano parte, i rappresentanti della piccola industria passerebbero a quattro. Infine il consiglio d'amministrazione dovrebbe essere integrato anche da un rappresentante del personale.

L'ultimo articolo del disegno di legge resterebbe così com'è perché di carattere tecnico.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**NICCOLI.** Ho fatto parte della riunione dei rappresentanti di gruppo indetta dal relatore su mandato della Commissione e debbo dire che se sulla questione di fondo — cioè quella della necessità che le funzioni in materia di artigianato debbano restare interamente attribuite alle regioni — ci siamo trovati d'accordo, nella formulazione pratica (mi riferisco al nuovo articolo 2) e nelle valutazioni datane dal collega Caroli, vi sono alcune motivazioni che noi non possiamo condividere e accogliere. Intendo riferirmi soprattutto alla materia più generale per quanto riguarda l'ENAPI come tale.

In fondo l'attribuzione alla regione di tutta la competenza in materia di artigianato viene a derivare dal decreto delegato, e in questo quadro noi abbiamo detto di essere d'accordo e di accogliere anche l'eventuale emendamento proposto che fissa entro un anno dall'entrata in vigore della legge il trasferimento completo alle regioni. Ma il nuovo articolo 2 fa addirittura esplicito riferimento anche al rafforzamento della struttura centrale e periferica dell'ente per le attività in favore della piccola industria. Ora, a parte la formulazione proposta (quel « dovrà » mi pare un termine improprio, sotto il profilo legislativo), mi preme di far rilevare il contenuto, l'essenza, i propositi contenuti in tale emendamento. Noi non neghiamo che l'ENAPI abbia svolto un ruolo positivo dalla sua costituzione ad oggi, nato nel 1919, riconfer-

mato nel 1925, sicuramente ha avuto i suoi meriti, la sua funzione. Ma questo ha un'importanza relativa ai fini del discorso che vorrei fare: noi accettiamo per buona la tesi di una funzione positiva avuta in passato dall'ENAPI. Ma oggi — e qui nasce il nostro dubbio — in una prospettiva che non è da considerarsi neanche lontana, come verrà a collocarsi l'ENAPI? Possiamo stabilirlo ora in termini di esigenza del suo rafforzamento? Io credo che noi dovremmo avere la consapevolezza che, così com'è, esso verrà oggettivamente a trovarsi emarginato. Noi siamo un paese ormai industrializzato: il riconoscimento in questo senso è unanime; ci possono essere divergenze sui costi di questo processo di sviluppo; però non siamo più nel 1919! Oggi abbiamo una situazione industriale che esige qualcosa di più di una modesta assistenza; e la esige, mi pare, in una fase dove gli elementi nuovi di impegno nascono a livello centrale e a livello periferico. Ora, un ente, la cui struttura, i cui finanziamenti oscillano intorno a cifre e dimensioni che sono quasi trascurabili (1 miliardo e 200 milioni di finanziamento, uffici in tutte le regioni e con 150-180 dipendenti), induce chiunque a domandarsi quale incidenza potrà avere ai fini di una propulsione vera e reale nei confronti di una politica promozionale, di assistenza tecnica, scientifica, commerciale verso la piccola impresa.

Tutti sappiamo che regioni come la Lombardia, la Liguria, l'Emilia e la Toscana, al momento in cui si prefiggeranno di fare qualcosa per aiutare la piccola e la media impresa, troveranno centinaia e centinaia di milioni; si prevedono già stanziamenti dell'ordine di un miliardo, ma a livello di una sola regione! Sotto un certo profilo, meglio sarebbe quindi non disperdere questa esperienza, fatta di uomini, di mezzi di strutture, e trasferirle tutte alle regioni, evitando il rischio di lasciarla isolata nel contesto in cui si trova oggi. Un ufficio con due o tre funzionari, che disponga di un gettito finanziario di 30-40 milioni all'anno, assolve puramente e semplicemente a funzioni di ordine amministrativo, burocratico, e basta, non può certo incidere su una realtà economica come quella che abbiamo oggi davanti. Non c'è dubbio: noi dovremo andare verso una ristrutturazione dell'ENAPI. Anche se volessimo lasciarlo sopravvivere come ente, non credo che potremmo tenerlo nella condizione in cui si trova oggi. Mi pare di aver colto anche nelle intenzioni del Ministro la volontà di andare, in un breve periodo di tempo, verso una ristrutturazione.

perché mi sembra che si avverta molto palesemente la sua inutilità, come com'è.

Riferendomi all'articolo 2 proposto dal collega Caroli, la sua formulazione (« L'ENAPI dovrà rafforzare la propria struttura centrale e periferica... »), non solo in termini legislativi ma anche in termini reali, non può essere da noi accolta. Noi pensiamo che si debba andare verso una ristrutturazione, e in tal senso, forse, noi ci potremmo limitare, di fronte a questo disegno di legge, alla formulazione di un articolo aggiuntivo che adempia alla prima e centrale necessità del trasferimento di tutte le funzioni in materia di artigianato alle regioni; lasciando poi l'ente, così com'è, alla prospettiva di una sua ristrutturazione in altra sede con altro provvedimento. E in questo senso il nuovo articolo 2 potrebbe suonare in questo modo: « Le funzioni esercitate dall'ENAPI in materia di il 31 dicembre 1973 ». E aggiungerei: « coi finanziamenti corrispondenti ». E questo non perché i finanziamenti debbano essere detratti dall'ente o da quelli che oggi stabiliamo per l'ente; no. Ma per dare una indicazione di ordine politico generale: trasferendo lo Stato talune funzioni alle regioni, siano garantiti anche i finanziamenti necessari allo svolgimento di tali funzioni.

MATTEINI. Quando il collega Niccoli ha accennato alle regioni, ha toccato una realtà di cui bisogna tenere conto, e cioè che in alcune di esse è l'ENAPI che percepisce contributi dalle regioni. Ad esempio nelle regioni a statuto speciale, come la Sardegna. In Sardegna la regione ha dato all'ENAPI il compito di organizzare delle mostre, l'incarico di effettuare indagini sulle possibilità di certe trasformazioni, eccetera. Ad esempio, tutta la trasformazione che è avvenuta nel settore dei tappeti, in Sardegna, è avvenuta con lo studio, l'aiuto, l'assistenza tecnica dell'ENAPI, per conto della regione, la quale regione ha dato un contributo per il lavoro svolto. Da ciò consegue una preoccupazione. Quando si dice che entro un anno l'ente deve cessare ogni assistenza, occorre fare molta attenzione, perché non vorrei che noi ponessimo alcune regioni nell'impossibilità di servirsi di questo strumento, di cui si servono da tanti anni. Insomma, se domani il governo sardo vuol continuare a servirsi dell'ENAPI per l'artigianato, con l'introduzione del nuovo articolo 2, può continuare oppure no?

Inoltre non esiste una distinzione precisa, per quanto riguarda l'artigianato e la piccola industria, tale da potersi tagliare col

coltello. Per quanto riguarda la regione sarda, per esempio, da venti anni l'ENAPI compie un'attività, anche per incarico regionale, sia per quanto riguarda l'artigianato che per quanto riguarda la piccola industria.

ROMUALDI. Per quanto riguarda il nuovo articolo 2, io sono contrario, perché le regioni, alle quali vengono trasferite talune attività che in questo momento sono esercitate dall'ENAPI, dovrebbero praticamente reinventare o ricostruire qualche cosa per svolgere quelle funzioni che l'ENAPI, bene o male, ha svolto fino ad ora (e che potrebbe ancora svolgere) e che giustificano d'altra parte anche l'aumento del finanziamento. Ora sono d'accordo che si debbano concedere all'ENAPI i 600 milioni previsti dal disegno di legge, ma non vorrei che con l'introduzione del nuovo articolo 2 l'ENAPI venisse poi in qualche modo trasformata, nel momento in cui le regioni assumono tutte le funzioni relative alla tutela economica dell'artigianato.

BRINI. Mi sembra che da più parti si sia manifestata una certa perplessità, alla quale desidero aggiungere, per quanto ci riguarda, un giudizio complessivo assai critico che per la verità non investe tanto il funzionamento dell'ente, che ha svolto anzi un'attività utile e meritoria, quanto le prospettive. La domanda alla quale dobbiamo rispondere, nel momento in cui concediamo un finanziamento, per la verità assai modesto, è se le strutture e le capacità finanziarie dell'ente siano adeguate ai suoi compiti.

Le perplessità che nascono derivano innanzi tutto dalla esigenza, come del resto è detto nella relazione, di aggiornare tutto il discorso alla esistenza delle regioni. E a questo proposito mi sembra non debbano esserci dubbi sulla necessità di giungere ad una revisione dell'ente stesso in relazione all'emanazione del decreto per il passaggio delle funzioni amministrative in materia di artigianato alle regioni, cioè sulla necessità di non pervenire ad una normativa che sia riduttiva di quanto è stato già deciso. A questo proposito l'unica via da seguire è quella di considerare tutta la materia dell'artigianato di competenza delle regioni, come del resto è già stato fatto. Viceversa ritengo necessario muovere una critica agli uffici ministeriali che hanno predisposto questa proposta i quali non hanno minimamente tenuto conto della esistenza delle regioni e delle funzioni amministrative che ad esse sono state trasferite.

A questo punto sorge una questione sulla quale si è soffermato nel corso del suo inter-

vento anche il collega Niccoli, cioè quella dell'opportunità di affidare alle regioni, oltre alle funzioni già ad esse trasferite, anche i relativi mezzi finanziari. È chiaro che con 1.200 milioni di lire non è pensabile di attuare una politica di assistenza nei confronti dell'artigianato stesso, anche quando si pensi di trasferire mezzi e personale dell'ENAPI alle regioni. Inoltre, come si domandava l'onorevole Matteini, le regioni, ove lo vogliono, potranno avvalersi dell'ENAPI? Ritengo che in un testo di questa natura si debba lasciare la scelta alla discrezionalità delle regioni. È vero che, come osservava qualche tempo fa il Ministro Ferri, non tutte le regioni sono attrezzate in modo adeguato; però è anche vero che questa preoccupazione non deve diventare una scusa per tenere in vita un istituto che, per quanto riguarda la materia dell'artigianato, non deve più esistere. Sarà forse necessario trovare il modo di configurare l'ENAPI come una sorta di agenzia alla quale le regioni possano volontariamente rivolgersi; ma questo lo vedremo a suo tempo.

Ora domandiamoci come l'ENAPI, con una dotazione di 1.200 milioni di lire, di cui i 600 milioni di aumento destinati alla sezione autonoma di credito industriale e alla sezione autonoma di credito commerciale, possa far fronte a compiti istituzionali da tutti riconosciuti assai complessi. Del resto, come il collega Caroli ha detto nel suo intervento, dinanzi ai compiti nuovi che si propongono all'ente sarà necessario pervenire ad una sua riqualificazione, in quanto sino ad ora l'ENAPI ha agito fundamentalmente nel settore dell'artigianato. Infatti, nella stessa relazione si dice che tra le finalità istituzionali dell'ente riveste particolare rilevanza l'azione da svolgere in funzione delle medie e piccole industrie.

La domanda che a questo punto si pone è estremamente semplice: se è necessario un ente per far fronte alle esigenze di queste imprese che costituiscono il tessuto connettivo del settore industriale, questa funzione può essere assolta dall'ENAPI? Le perplessità sono molte, quindi bisogna andare a fondo in questa materia. Bisognerà rivedere lo statuto, si tratterà di discutere i tipi di rappresentanza, la collocazione dei sindacati dei lavoratori. In sostanza, tutto il discorso della ristrutturazione dell'ente va collocato nell'ampia problematica dibattuta in sede di indagine conoscitiva sulla piccola e media industria, poiché da tale indagine potremo ricavare tutti gli elementi utili ad una ristruttu-

razione dell'ente su base regionale. Sono convinto, inoltre, che l'aumento di cui stiamo discutendo non modificherà nulla rispetto ai fini istituzionali di questo ente. La questione di fondo è infatti quella del credito a medio termine; poiché l'ENAPI può fare operazioni fino a 100 milioni, l'aumento del contributo statale non servirà a niente.

Queste considerazioni mi inducono pertanto a chiedere un breve rinvio della discussione, anche allo scopo di approfondire i problemi cui ho accennato.

CAROLI, *Relatore*. Debbo ribadire che avevamo già approfondito i problemi relativi alle competenze specifiche dell'ENAPI. Avevamo anche discusso sulla possibilità di lasciare alla competenza di questo ente alcune funzioni relative all'artigianato, ma ci siamo trovati di fronte all'opposizione decisamente drastica del gruppo comunista che ha richiesto il trasferimento di tutte le competenze dell'ENAPI in materia di artigianato alla regione. Debbo far notare, che si tratta di un atteggiamento ultroneo, poiché ormai è stato predisposto un decreto delegato che trasferisce alle regioni tutte le competenze relative all'artigianato.

In questo momento dobbiamo stabilire se vogliamo veramente potenziare questo ente nel settore della piccola industria. A questo proposito debbo far rilevare che le considerazioni che ho svolto ho avuto modo di discuterle con i rappresentanti di gruppo durante i contatti da me avuti su mandato della Commissione. Aggiungo che anche la legge n. 853, sulla Cassa per il mezzogiorno, stabilisce chiaramente che l'ENAPI è competente in questo settore. La legge riconosce a detto ente la facoltà di effettuare operazioni, non eccedenti i cento milioni, a fini di investimento; l'articolo 10 prevede che per tali iniziative la Cassa per il mezzogiorno possa stipulare convenzioni con l'ENAPI.

Del resto, allo stato attuale, non abbiamo nessun ente che sia preposto all'assistenza tecnica, organizzativa, commerciale delle piccole industrie. È ben vero che in effetti 600 milioni non sono sufficienti per poter adempiere a tutti questi compiti; però oggi, con questo provvedimento, possiamo ribadire il concetto che la nostra finalità è quella che l'ENAPI si muova nel senso di potenziare le sue strutture centrali e periferiche per essere in condizione di svolgere queste attività. Tutti i problemi sollevati, circa la capacità di svolgere tali incombenze e circa le possibilità finanziarie, credo che vadano esaminati in sede di progetto di legge riguardante la ri-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

strutturazione dell'ENAPI, che peraltro - debbo dire - alcuni di noi, d'intesa col Ministero dell'industria, hanno già elaborato. Questo per dire che non vogliamo rinviare alle calende greche l'esame di una ristrutturazione; però non possiamo neanche rinviare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge. E qui voglio richiamare il senso di lealtà e di responsabilità del collega Niccoli, il quale può testimoniare che noi abbiamo discusso di tutto questo in seno alla riunione dei rappresentanti di gruppo e infine abbiamo concluso che l'ENAPI deve cessare ogni competenza sull'artigianato, ma deve rafforzare le sue funzioni in materia di piccole industrie. Tant'è che, poi, di fronte alla mia proposta di lasciare alle regioni la possibilità di stipulare eventuali convenzioni con l'ENAPI per consentirle di continuare a svolgere i suoi interventi nel settore dell'artigianato, i colleghi Niccoli e Bastianelli dissero che non erano assolutamente d'accordo e che anzi volevano stabilire legislativamente un termine entro il quale l'ENAPI doveva, comunque, cessare di occuparsi dell'artigianato. Nella mia relazione mi sono dunque limitato a chiedere che si sanzionasse nel progetto di legge il risultato delle discussioni avute con i rappresentanti di gruppo

NICCOLI. Sento il bisogno di fare una precisazione. Io credo che non ci sia niente di straordinario se le nostre opinioni sull'ente ENAPI sono diverse da quelle della maggioranza. Le nostre posizioni le abbiamo esternate nei contatti col relatore e le abbiamo confermate molto liberamente questa mattina. Quanto al rispetto di quelle che sono state definite le intese tra i rappresentanti di gruppo, l'obiezione di fondo che abbiamo sollevato e per la quale il collega Brini ha chiesto un breve eventuale rinvio, riguarda la traduzione pratica che ad esse è stata data attraverso la formulazione del nuovo articolo 2. Infatti, anziché limitarsi al trasferimento delle funzioni dell'ENAPI, in materia di artigianato, alle regioni nel breve periodo di un anno (e su questo c'è l'accordo), nel nuovo articolo 2 si fa già riferimento all'ente come tale, si entra nel merito di una politica che dovrà ancora svilupparsi; e su ciò non siamo d'accordo.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei fare una proposta per cercare di conciliare le diverse posizioni. Proporrei che il contenuto del nuovo articolo fosse trasfuso in un ordine del giorno, e questo anche per correttezza

legislativa, per evitare cioè che le nostre leggi diventino soltanto delle dichiarazioni programmatiche. Ma se proprio si vuole arrivare a includerlo nella legge, potremmo fermarci alla prima parte di esso, laddove si stabilisce che l'ENAPI entro un anno cesserà dalle sue funzioni » in materia di artigianato.

Però vorrei anche rivolgere una preghiera e cioè di stare attenti a non rendere difficili i compiti e l'opera delle regioni. Se mi consentono il presidente e l'onorevole Niccoli - anche per rendere pratica e fruttifera la discussione - vorrei ricordare che oggi ci troviamo in un momento di passaggio di talune competenze fra lo Stato e le regioni. Lo Stato indubbiamente è necessario per certe funzioni, ma onestamente, obiettivamente, bisogna aggiungere che, per molti compiti loro spettanti, le regioni non sono ancora pronte.

In un ordine del giorno, inoltre la Commissione potrebbe essere più ampia e più precisa restando fermo il principio, relativo alla devoluzione alle regioni delle attività artigianali.

NICCOLI. Debbo prendere atto che l'onorevole Sottosegretario Papa fa ancora un passo indietro rispetto alla intesa cui eravamo giunti.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non vorrei essere travisato. Ho detto soltanto che non possiamo considerare le leggi come dichiarazioni programmatiche. Le leggi si fanno per stabilire norme e regole. Ho detto per altro che non trovo difficoltà ad accettare la prima parte del nuovo articolo 2, là dove è stabilito che l'ENAPI cesserà entro un anno da ogni attività relativa all'artigianato, lasciando impregiudicata ogni ulteriore definizione delle funzioni dell'ente.

NICCOLI. Mi permetto di fare un'aggiunta; cioè direi: non solo cesserà l'attività in materia di artigianato, ma le sue funzioni sono trasferite alle regioni.

BERNARDI. Tutti sappiamo che esiste un decreto delegato di trasferimento di talune competenze alle regioni. Dunque, perché lo si vuol ribadire ancora? Questa è una norma transitoria per un ente che cessa da quelle determinate funzioni.

D'ANGELO. Vorrei far notare che la legge n. 853, sugli interventi nel Mezzogiorno, ha trasferito taluni interventi straordinari della Cassa per il mezzogiorno alle regioni. L'articolo 4 di quella legge all'ultimo comma dice

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

testualmente: « Alle predette regioni è riservata pari quota (cioè il 60 per cento) delle spese autorizzate con leggi generali o speciali, per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione ». Quindi se noi oggi decidessimo finanziamenti per interventi in favore della piccola industria, dovremmo stabilire che il 60 per cento di quei finanziamenti dovrebbe essere devoluto alle regioni meridionali in virtù della legge n. 853.

CAROLI, *Relatore*. Vorrei fare una proposta. Nella nuova formulazione dell'articolo 2, si potrebbe far riferimento al decreto delegato con cui si stabilisce il trasferimento dei poteri in materia di artigianato alle regioni, e dice: « L'ENAPI, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, cesserà dallo svolgimento dei compiti attinenti l'artigianato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

Quanto alle osservazioni dell'onorevole D'Angelo vorrei chiarire questo punto. L'ENAPI ha avuto i 600 milioni in quanto ente che presta dei servizi, che è erogatore di servizi. Per quanto riguarda il finanziamento, esso si serve della sezione autonoma del credito ma la sezione autonoma del credito ha un capitale di soli 90 milioni. Non è quindi con quel capitale che l'ENAPI può fare i finanziamenti alle imprese artigiane; semmai con esso fa le operazioni di sconto presso l'Artigiancassa, presso il quale istituto bancario ha un cassetto di 3 miliardi e 600 milioni. Con questa somma si fa fronte alle richieste delle imprese artigiane per gli ampliamenti, miglioramenti degli impianti, attrezzature, eccetera. Quando parliamo della legge n. 853 non possiamo collegare quanto stabilito in essa con i 600 milioni che aggiungiamo al fondo di dotazione dell'ENAPI. Cioè, il miliardo e 200 milioni servono all'ente per le spese di gestione in quanto esso eroga dei servizi che purtroppo costano.

MATTEINI. Vorrei mi si consentisse di tornare sulla questione già sollevata attraverso un esempio concreto. In Basilicata c'è un ufficio ENAPI, il quale svolge la sua assistenza sia verso le imprese artigiane che verso le piccole imprese industriali. Cosa può accadere? Che in virtù di questa legge, non si interesserà più del settore artigiano; però gli rimangono gli stessi impiegati, le stesse spese, eccetera, e con tali strutture, rivolgerà la sua attenzione, la sua assistenza, i suoi compiti verso gli obiettivi fissati dalla legge.

Però l'articolo 1 dello statuto dell'ente dice che i compiti di istituto restano quelli che sono, cioè: attuare le disposizioni legislative emanate a favore dell'artigianato e delle piccole industrie, curare l'aggiornamento tecnico professionale dei titoli delle imprese. Comunque la struttura resta com'è. Sui suoi nuovi compiti, avremo modo di parlare nel quadro della ristrutturazione dell'ente, alla luce della nuova realtà del 1973 o del 1974. Ma l'ente, di per sé, ha necessità, per l'adempimento dei suoi compiti d'istituto, di avere un aumento di finanziamento, che è rimasto fermo dal 1967.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Quando si parla di ristrutturazione dell'ente, s'intende che, una volta stabilito questo provvedimento di carattere provvisorio e congiunturale, dovremo affrontare il fondo della questione: cioè se questo ente deve sopravvivere e, se deve sopravvivere, con quali funzioni, con quali mezzi, con quali apparati e strumenti. Il discorso di fondo resta. Non è che noi, oggi, con questo provvedimento, lo chiudiamo.

BASTIANELLI. In una certa misura siamo d'accordo; si tratta di vedere ulteriormente se possiamo trovare un accordo completo e definitivo; ma se i gruppi della maggioranza ritengono che ciò non sia possibile allora chiederemo la rimessione in aula.

CAROLI, *Relatore*. L'unico punto su cui oggi il gruppo comunista fa un'eccezione è la seconda parte del nuovo articolo 2, poiché esso sostiene che noi non possiamo programmare nulla per quanto riguarda il futuro dell'ENAPI, in quanto ne dovremmo discutere in sede di ristrutturazione. Bene, allora sopprimiamo la seconda parte del nuovo articolo 2.

E se si vuole discutere questa mia proposta, io proporrei, per non rinviare ulteriormente la decisione della Commissione, una sospensione di dieci minuti, per accordarci sulla riformulazione dell'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Dieci minuti non credo siano sufficienti. Noi abbiamo seduta anche domani per un'indagine conoscitiva. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, io propongo di rinviare a domani, al termine della seduta per l'indagine conoscitiva, la ripresa di questa discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

---

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge deputati Erminero ed altri:

« Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1297):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aliverti, Allegri, Bastianelli, Biagioni, Brini, Capra, Caroli, Catanzariti, Costamagna, Damico, D'Angelo, Erminero, Fibbi Giulietta, Fioret, Girardin, Maina, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Quilieri, Servadei.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO